

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI - Presidente -  
Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -  
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -  
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

\*RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 17/03/2022 - CC

R.G.N. 22364/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al nr. 22364-2021 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

, presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la

rappresenta e difende;

**- ricorrente-**

**contro**

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in (omissis) presso

lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di  
ROMA, depositata il 06/08/2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.

### **Ritenuto che**

1.- (omissis) ha citato in giudizio la (omissis) davanti al Tribunale di Roma, con il rito sommario di cui all'articolo 702 codice di procedura civile, assumendo che la società fornitrice del gas aveva illegittimamente asportato il contatore e deciso l'interruzione arbitraria della fornitura: per tali condotte C (omissis)

ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura di 5.000 Euro, o della somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre che il ripristino della fornitura di gas.

2.-Il Tribunale ha ritenuto che il valore della causa fosse inferiore ai 5.000 € ed ha dunque ritenuto la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di Pace di Roma.

3.-Avverso tale decisione (omissis) ha proposto regolamento di competenza assumendo che il valore della causa doveva ritenersi indeterminabile, in ragione di quella clausola, e che, comunque, richiesta dal giudice di precisare la domanda, aveva in corso di causa precisato che la richiesta di risarcimento era di 10.000 €; faceva inoltre presente che v'era altresì la domanda di ripristino del servizio di fornitura del gas che era da intendersi come di valore indeterminato.

4.-Il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **Considerato che**

5.- Con *l'unico motivo* di ricorso (omissis) censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 38 del codice di



procedura civile, oltre che degli articoli 183 702 del codice di procedura civile.

Osserva, in particolare, da un lato, di aver precisato in corso di causa che il valore della sua richiesta era di 10.000 €, e, per altro verso, fa presente come, oltre alla domanda di risarcimento, vi fosse quella di ripristino del servizio interrotto, che doveva ritenersi domanda di valore indeterminabile, con la conseguenza che l'ordinanza deve ritenersi errata nella parte in cui ha ritenuto il valore della causa contenuto nei 5.000 €.

*Il motivo è fondato.*

Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dal controricorrente con riferimento alla notifica del ricorso: la mancata indicazione della legge n. 53 del 1994 costituisce una mera irregolarità; per il resto la notifica ha determinato la conoscenza dell'atto e ha perciò raggiunto lo scopo dell'atto senza pregiudizio dei diritti della controparte (Cass. N. 31779/2021 e altre conformi). A prescindere dalla circostanza che la domanda di risarcimento non era l'unica a determinare il valore della controversia, essendovi quella di ripristino della fornitura, a prescindere da ciò, inizialmente la ricorrente aveva, sì, formulato una richiesta di 5.000 € di risarcimento, ma aveva espressamente aggiunto che la stessa richiesta era estesa alla somma, maggiore o minore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del giudizio.

Si tratta di una clausola che validamente manifesta la volontà della parte di attribuire un valore indeterminato alla domanda, piuttosto che costituire una clausola di stile.

Come infatti osservato da questa Corte in più occasioni "il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,



ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione" (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018).

Sulla base pertanto di tali indici, la causa doveva ritenersi come di valore indeterminato e di competenza del Tribunale di Roma.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Spese rinviate al merito.

Roma 17 marzo 2022

Il Presidente

